SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero delle attività produttive

DECRETO 17 dicembre 2002.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000 recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore commercio.

DECRETO 13 gennaio 2003.

Approvazione delle proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000 recante il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488/1992, riferite alle domande presentate per il bando del 2002 del settore turistico-alberghiero.

03A00660-661

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 305.

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.), e che abroga la direttiva 77/435/CEE, ed, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, con il quale si è data attuazione alla direttiva 77/435/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.

1-*ter*. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-*bis* che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.

1-*quater*. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-*ter*, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.».

Art. 2.

1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 3.

1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per l'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989, reca: «Controlli, da parte dei Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE».

— La direttiva 77/435/CEE è pubblicata in GUCE n. L 172 del 12 luglio 1977.

— L'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento così recita:

«2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.)».

— Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, reca: «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva».

— La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo».

— La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000». L'art. 4, comma 1, così recita:

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data del 30 giugno 2000 per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative, con esclusione del regolamento di cui al comma 4.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 3, comma 1, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art. 3. — 1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di minoranza dell'AGE-Control cedono, al valore nominale, le azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto nazionale di economia agraria.

1-bis. *Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la documentazione di cui all'art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.*

1-ter. *I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-*bis *che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.*

1-quater. *Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'art. 5 del medesimo regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-*ter*, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.*».

— Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle premesse.

— Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle premesse. Gli articoli 3 e 4 così recitano:

«Art. 3. — 1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito.

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.

Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.».

«Art. 4. — 1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti modificazioni:

a) se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dall'accertamento;

b) è escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiuzione è emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato all'autorità indicata nella precedente lettera *c)*.».

Note all'art. 3:

— Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle premesse.

— L'art. 357 del codice penale così recita:

«Art. 357 *(Nozione del pubblico ufficiale)*. — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 17 della legge 26 aprile 1990, n. 86. recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Il testo precedente disponeva:

"Art. 357 *(Nozione del pubblico ufficiale)*. — Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

1) gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione. legislativa amministrativa o giudiziaria".

La precedente parola: "giurisdizionale" è stata sostituita dalla attuale per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.».

03G0016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2002.

Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA DIFESA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
E PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto l'art. 14, comma 1, del suddetto decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che ha previsto l'introduzione nel Conto generale del patrimonio di una ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella *C* allegata allo stesso decreto legislativo;

Ritenuto che una nuova struttura del Conto generale del patrimonio deve corrispondere ai contenuti delle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento alla gestione economica del patrimonio, e conformarsi ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

Considerato che la predetta classificazione patrimoniale, riguardante gli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, deve conformarsi alla classificazione delle poste attive e passive riportata nel SEC' 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità);

Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, prevede che le modifiche e integrazioni alla predetta tabella *C* siano stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati;

Considerato che al fine di una maggiore espressività degli elementi patrimoniali si rende necessario procedere alla loro valutazione in base a criteri di carattere economico estesa, secondo il disposto dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche ai beni di cui all'art. 822 c.c. suscettibili di utilizzazione economica;

Ritenuto che le valutazioni devono essere coerenti con le rilevazioni di contabilità economica riferibili all'esercizio;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Visto, infine, l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

Conto generale del patrimonio

1. Le attività e passività del Conto generale del patrimonio sono classificate in:

attività finanziarie (attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);

attività non finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione);

attività non finanziarie non prodotte (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione);

passività finanziarie (mezzi di pagamento, strumenti finanziari e simili).

Le attività e passività suddette vengono ulteriormente specificate, così come riportato nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante, in successivi livelli di maggiore dettaglio.

2. L'allegato 1 di cui al comma precedente sostituisce la tabella *C* acclusa al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 2.

Composizione degli elementi attivi e passivi

1. Gli elementi attivi e passivi e la loro definizione sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Criteri di valutazione

1. Sono stabiliti i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. I suddetti criteri possono essere modificati, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con successivo decreto interministeriale.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dall'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE

I livello	II livello	III livello	IV livello	V livello
• Attività finanziarie	• Oro e argento monetario e diritti speciali di prelievo	• Oro e argento monetario	• Oro e argento monetario (non monetato)	• Oro e argento monetario (non monetato)
		• Diritti speciali di prelievo	• Diritti speciali di prelievo	• Diritti speciali di prelievo
	• Biglietti, monete e depositi	• Biglietti, monete e depositi	• Biglietti, monete e depositi	• Biglietti e monete • Depositi trasferibili • Altri depositi
	• Titoli diversi dalle azioni	• Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	• Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	• Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati • Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati
		• Strumenti finanziari derivati	• Strumenti finanziari derivati	• Strumenti finanziari derivati di breve termine
	• Azioni ed altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento	• Azioni quotate escluse le quote dei fondi comuni di investimento	• Società finanziarie bancarie	• Società finanziarie bancarie controllate • Società finanziarie bancarie collegate • Altre
			• Società finanziarie non bancarie	• Società finanziarie non bancarie controllate • Società finanziarie non bancarie collegate • Altre
			• Società non finanziarie	• Società non finanziarie controllate • Società non finanziarie collegate • Altre

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività finanziarie (segue)	• Azioni ed altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi comuni di investimento (segue)	• Azioni non quotate, escluse le quote dei fondi comuni di investimento	• Società finanziarie bancarie	• Società finanziarie bancarie controllate • Società finanziarie bancarie collegate • Altre
			• Società finanziarie non bancarie	• Società finanziarie non bancarie controllate • Società finanziarie non bancarie collegate • Altre
			• Società non finanziarie	• Società non finanziarie controllate • Società non finanziarie collegate • Altre
		• Altre partecipazioni	• Altre partecipazioni	• Fondi di dotazione • Organismi internazionali • Altre
	• Quote dei fondi di investimento	• Quote dei fondi di investimento	• Quote dei fondi di investimento	• Quote dei fondi immobiliari • Quote dei fondi mobiliari
	• Crediti	• Crediti	• Crediti di Tesoreria	• Disponibilità del Tesoro per il Servizio di tesoreria provinciale • Pagamenti da regolare • Pagamenti da rimborsare • Altri crediti
			• Residui attivi per danaro presso gli agenti della riscossione	• Entrate correnti • Entrate in conto capitale • Entrate da riduzioni di attività finanziarie • Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività finanziarie (segue)	• Crediti (segue)	• Crediti (segue)	• Residui attivi per somme da riscuotere	• Entrate correnti • Entrate in conto capitale • Entrate da riduzioni di attività finanziarie • Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie
	• Anticipazioni attive	• Anticipazioni attive	• Anticipazioni attive	• Fondi di garanzia • Fondi di rotazione • Fondi di scorta • Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito • Crediti concessi ad aziende ed enti privati • Altri crediti non classificabili
	• Altri conti attivi	• Altri conti attivi	• Altri conti attivi	• Fondo ammortamento titoli • Valore commerciale dei metalli monetati
• Attività non finanziarie prodotte	• Capitale fisso	• Beni materiali prodotti	• Abitazioni	• Fabbricati civili uso abitativo (inclusi gli alloggi di servizio) • Fabbricati rurali uso abitativo • Opere in corso di costruzione • Opere di manutenzione straordinaria • Fabbricati gestiti dallo I.A.C.P. • Fabbricati gestiti dagli Enti territoriali
			• Fabbricati non residenziali	• Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme) • Fabbricati commerciali • Fabbricati rurali • Fabbricati industriali e costruzioni leggere • Opere destinate al culto • Opere in corso di costruzione • Opere di manutenzione straordinaria • Altro

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività non finanziarie prodotte (segue)	• Capitale fisso (segue)	• Beni materiali prodotti (segue)	• Beni immobili di valore culturale	• Beni storici • Beni artistici • Beni archeologici • Beni paleontologici • Opere di restauro
			• Opere permanenti destinate alla difesa nazionale	• Infrastrutture portuali e aeroportuali militari • Strutture ed infrastrutture militari • Opere in corso di costruzione • Opere di manutenzione straordinaria
			• Altre opere	• Vie di comunicazione • Strutture e infrastrutture idrauliche • Infrastrutture portuali ed aeroportuali civili • Strade ferrate e relativi materiali di esercizio • Impianti sportivi • Opere in corso di costruzione • Opere di manutenzione straordinaria • Opere per la sistemazione del suolo • Altro
			• Diritti reali di godimento su beni altrui	• Diritti reali di godimento su beni altrui
			• Impianti, attrezzature e macchinari	• Macchinari per ufficio • Impianti e macchinari per locali ad uso specifico • Hardware • Altri impianti e macchinari • Attrezzature • Attrezzature e macchinari per altri usi specifici

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività non finanziarie prodotte (segue)	• Capitale fisso (segue)	• Beni materiali prodotti (segue)	• Mobili e arredi	• Mobili ed arredi per ufficio • Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze • Mobili ed arredi per locali ad uso specifico • Altri mobili e arredi per uso specifico
			• Materiale bibliografico	• Libri e pubblicazioni • Materiale multimediale • Altro
			• Mezzi di trasporto	• Mezzi di trasporto stradali leggeri • Mezzi di trasporto stradali pesanti • Mezzi di trasporto aerei • Mezzi di trasporto marittimi • Altri mezzi di trasporto
			• Armi ed armamenti militari	• Armi leggere • Armi pesanti • Mezzi terrestri da guerra • Mezzi aerei da guerra • Mezzi navali da guerra
			• Equipaggiamenti e vestiari	• Equipaggiamenti civili • Equipaggiamenti logistico - militari • Vestiari civili • Vestiari militari
			• Strumenti musicali	• Strumenti musicali
			• Coltivazioni ed allevamenti	• Animali • Vigneti, frutteti ed altre piantagioni permanenti
			• Altri beni materiali prodotti	• Altri beni materiali prodotti

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività non finanziarie prodotte (segue)	• Capitale fisso (segue)	• Beni immateriali prodotti	• Diritti di sfruttamento	• Prospezioni minerarie
			• Opere dell'ingegno	• Software • Originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela
			• Altri beni immateriali prodotti	• Altri beni immateriali prodotti
	• Scorte	• Materie prime e prodotti intermedi	• Materie prime	• Materiale per laboratori • Materiale per officine
			• Prodotti intermedi	• Prodotti intermedi
		• Prodotti in corso di lavorazione	• Prodotti in corso di lavorazione	• Prodotti in corso di lavorazione relativi a coltivazioni ed allevamenti • Prodotti in corso di lavorazione relativi a processi industriali ed artigianali • Altri prodotti in corso di lavorazione
		• Prodotti finiti	• Prodotti finiti	• Prodotti finiti
	• Oggetti di valore	• Oggetti di valore	• Oggetti di valore	• Pietre e metalli preziosi • Oggetti di antiquariato • Altri oggetti di valore
		• Oggetti d'arte.	• Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi.	• Beni storici • Beni artistici • Beni demo-etno-antropologici • Beni archeologici • Beni paleontologici • Beni librari • Beni archivistici • Opere di restauro

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività non finanziarie non prodotte	• Beni materiali non prodotti	• Beni del demanio naturale	• Beni del demanio naturale	• Demanio marittimo • Demanio idrico • Foreste
		• Terreni	• Terreni	• Aree edificabili • Aree assoggettate a vincoli urbanistici preordinati all'esproprio • Terreni sottostanti a fabbricati ed altre opere • Terreni coltivati • Parchi con relative acque di superficie • Aree archeologiche e terreni sottoposti a tutela • Altri terreni con relative acque di superficie
		• Giacimenti	• Giacimenti	• Riserve di carbone, di petrolio e di gas naturale • Riserve di minerali metalliferi • Riserve di minerali non metalliferi
		• Risorse biologiche non coltivate	• Risorse biologiche non coltivate	• Risorse biologiche non coltivate
	• Beni immateriali non prodotti	• Brevetti	• Brevetti	• Brevetti
		• Contratti trasferibili	• Contratti trasferibili	• Contratti trasferibili
		• Avviamento di attività commerciali	• Avviamento di attività commerciali	• Avviamento di attività commerciali

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	**II livello**	**III livello**	**IV livello**	**V livello**
• Attività non finanziarie non prodotte (segue)	• Beni immateriali non prodotti (segue)	• Altri beni immateriali non prodotti	• Diritti d'autore	• Diritti d'autore
• Passività finanziarie	• Debiti	• Debiti a breve termine	• Debiti di Tesoreria	• Debito fluttuante • Conti correnti • Incassi da regolare • Altre gestioni
			• Residui passivi	• Residui passivi propri • Residui passivi di stanziamento
		• Debiti a medio – lungo termine	• Debiti redimibili	• Buoni del Tesoro poliennali • Certificati di credito del Tesoro • Prestiti esteri • Altri
			• Debiti diversi	• Monete in circolazione • Residui passivi perenti di parte corrente • Residui passivi perenti in conto capitale • Altri
	• Riserve tecniche di assicurazione	• Riserve tecniche dei fondi di pensione	• Riserve tecniche dei fondi di pensione	• Riserve tecniche dei fondi di pensione
	• Anticipazioni passive	• Anticipazioni passive	• Anticipazioni passive	• Governi esteri • Altri organismi
	• Altri conti passivi	• Altri conti passivi	• Altri conti passivi	• Altri conti passivi

A completamento della classificazione si evidenziano i CONTI D'ORDINE quali: RISCHI – Garanzie (fideiussioni, avalli, altre partecipazioni personali, garanzie reali); BENI DI TERZI - Beni prestati a vario titolo (beni in leasing, deposito, pegno, comodato, altro); IMPEGNI – Stipulazioni di contratti non ancora eseguiti.

ALLEGATO 2

ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI E LORO DESCRIZIONE

ATTIVITA'	DESCRIZIONE
ATTIVITA' FINANZIARIE	Le attività finanziarie sono attività economiche comprendenti mezzi di pagamento, strumenti finanziari o attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari. Uno strumento finanziario conferisce al suo titolare, il creditore, il diritto di ricevere, senza una prestazione da parte sua, un pagamento o una serie di pagamenti da un'altra unità istituzionale, il debitore, che ha assunto il corrispondente obbligo. Le attività finanziarie vengono di seguito specificate.
Oro e argento monetario e diritti speciali di prelievo	Le attività finanziarie classificate in tale rubrica sono le uniche attività finanziarie per le quali non esiste una corrispondente passività nel sistema dei conti.
• Oro e argento monetario (non monetato)	Detenuto come componente delle risorse valutarie.
• Diritti speciali di prelievo	Riserve internazionali create dal Fondo Monetario Internazionale ed assegnate ai suoi membri per integrare le riserve esistenti.
Biglietti, monete e depositi	Biglietti e monete, depositi trasferibili ed altri depositi a breve utilizzabili quali mezzi di pagamento.
• Biglietti e monete	Mezzi di pagamento affidati all'Istituto tesoriere.
• Depositi trasferibili	Depositi immediatamente convertibili in moneta o trasferibili mediante assegno, ordine di bonifico, registrazione di addebitamento o simili, senza alcuna penalità o restrizione significativa.
• Altri depositi	Depositi diversi dai depositi trasferibili. Si tratta di depositi che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in moneta o in depositi trasferibili senza penalità o restrizioni significative.
Titoli diversi dalle azioni	Attività finanziarie che costituiscono strumenti al portatore, sono normalmente negoziabili sui mercati secondari e non attribuiscono al possessore un diritto di proprietà sull'unità istituzionale che li ha emessi.
Titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	Titoli diversi dalle azioni che conferiscono al detentore il diritto incondizionato ad un gettito monetario fisso – o variabile secondo quanto previsto contrattualmente – nella forma di pagamenti periodici (interessi) e/o di un determinato importo fisso ad una o più date specificate o a partire da una data stabilita al momento dell'emissione.
• Titoli a breve termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	Titoli diversi dalle azioni con scadenza originaria normalmente pari o inferiore ad un anno, salvo casi eccezionali in cui può arrivare al massimo a due anni, esclusi gli strumenti finanziari derivati.
• Titoli a lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati	Titoli diversi dalle azioni con scadenza originaria normalmente superiore ad un anno o, in casi eccezionali, a due anni, esclusi gli strumenti finanziari derivati.
Strumenti finanziari derivati: • Strumenti finanziari derivati di breve termine	Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati (denominati anche secondari) o strumenti di copertura dai rischi dipendenti, ad esempio, dalle oscillazioni dei cambi e dalle variazioni dei saggi di interesse. Soltanto gli strumenti secondari che possiedono un valore di mercato, in quanto negoziabili, costituiscono delle attività finanziarie nel sistema dei conti. Sono da riconoscersi strumenti finanziari essenzialmente di breve termine, come ad esempio gli swap che prevedono lo scambio di divise o titoli alle scadenze previste.
Azioni ed altre partecipazioni,	Attività finanziarie, escluse le quote dei fondi comuni di

escluse le quote dei fondi comuni di investimento	investimento, che rappresentano diritti di proprietà su società. Tali attività finanziarie conferiscono normalmente ai loro detentori il diritto ad una quota dei profitti delle società e ad una quota dei fondi propri di queste in caso di liquidazione.
Azioni quotate, escluse le quote dei fondi comuni di investimento	Le azioni rappresentano la partecipazione al capitale di una società sotto forma di valori mobiliari che, in linea di principio, sono negoziabili. Le azioni quotate sono quelle oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un altro tipo di mercato secondario.
Azioni non quotate, escluse le quote dei fondi comuni di investimento	Le azioni rappresentano la partecipazione al capitale di una società sotto forma di valori mobiliari che, in linea di principio, sono negoziabili. Le azioni non quotate sono quelle non oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un altro tipo di mercato secondario.
• Società finanziarie bancarie	Società descritte come "banche" operanti nel campo dell'intermediazione finanziaria, la cui attività consiste nell'accettare depositi, e/o loro sostituti assimilabili, e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto. Vengono suddivise in controllate (in cui si possiede la maggioranza dei voti o si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria) o collegate (in cui si possiede una partecipazione significativa) ed altre.
• Società finanziarie non bancarie	Altri intermediari finanziari, ovvero società la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta , dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unita istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie, o dalle riserve tecniche di assicurazione (ad esempio società di leasing finanziarie, società di factoring , holding che controllano e dirigono soltanto un gruppo di società affiliate la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria e/o nell'esercitare attività finanziarie ausiliarie, ma che non sono esse stesse società finanziarie). Vengono suddivise in società controllate (in cui si possiede la maggioranza dei voti o si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria) o collegate (in cui si possiede una partecipazione significativa) ed altre.
• Società non finanziarie	Tutte le altre società la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Vengono suddivise in società controllate (in cui si possiede la maggioranza dei voti o si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria) o collegate (in cui si possiede una partecipazione significativa) ed altre.
Altre partecipazioni	Tutte le forme di partecipazione diverse da quelle precedentemente descritte.
• Fondi di dotazione	L'insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al finanziamento della gestione di enti con personalità giuridica di diritto privato o di enti pubblici con specifiche finalità.
• Organismi internazionali	Insieme dei mezzi finanziari destinati al finanziamento di Organismi internazionali.
• Altre	Tutte le restanti partecipazioni.

Quote dei fondi di investimento	Quote emesse da una particolare categoria di società finanziarie il cui unico scopo è quello di investire i capitali raccolti in danaro o con conferimenti in natura.
• Quote dei fondi di investimento immobiliari	Quote emesse da una particolare categoria di società finanziarie il cui unico scopo è quello di investire i capitali raccolti presso lo Stato con conferimenti di beni immobili o con diritti reali su immobili di proprietà dello Stato.
• Quote dei fondi di investimento mobiliari	Quote emesse da una particolare categoria di società finanziarie il cui unico scopo è quello di investire i capitali raccolti presso il pubblico sui mercati monetari e/o sui mercati dei capitali.
Crediti	Rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari scaturenti da operazioni finanziarie effettuate con soggetti pubblici e privati.
Crediti di Tesoreria: • Disponibilità del Tesoro per il Servizio di tesoreria provinciale; • Pagamenti da regolare; • Pagamenti da rimborsare; • Altri crediti.	Sono operazioni che consistono in pagamenti che la Tesoreria effettua per conto del bilancio e per l'espletamento di altri compiti di sua pertinenza. Tali operazioni sostanzialmente riguardano: gli interessi dei B.O.T. fino al momento della scadenza; i sospesi di Tesoreria; le sovvenzioni alle Poste; il saldo, a credito del Tesoro, del conto corrente per il servizio di Tesoreria provinciale.
Residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione: • Entrate correnti; • Entrate in conto capitale; • Entrate da riduzione di attività finanziarie; • Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie.	Entrate accertate, riscosse ma non versate.
Residui attivi per somme da riscuotere: • Entrate correnti; • Entrate in conto capitale; • Entrate da riduzione di attività finanziarie; • Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie.	Entrate accertate ma non riscosse.
Anticipazioni attive: • Fondi di garanzia; • Fondi di rotazione; • Fondi di scorta; • Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito; • Crediti concessi ad aziende ed enti privati.	Operazioni finanziarie consistenti in anticipazioni di denaro effettuate a favore della Tesoreria dello Stato.
Anticipazioni attive: • Altri crediti non classificabili	Tutti gli altri crediti non descritti in precedenza.
Altri conti attivi: • Fondo ammortamento titoli; • Valore commerciale dei metalli monetati.	Tutti i conti attivi non descritti precedentemente quali il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (fondo destinato alla riduzione dello stock di titoli di Stato ed anche all'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società di cui il Tesoro è azionista unico) ed il valore commerciale dei metalli monetati.
ATTIVITA' NON FINANZIARIE PRODOTTE	Attività non finanziarie ottenute quale prodotto dei processi di produzione. Le attività prodotte sono costituite da capitale fisso, scorte ed oggetti di valore, come specificato in appresso.

Capitale fisso	Attività prodotte utilizzate ripetutamente o continuamente nei processi di produzione per più di un anno. Il capitale fisso è composto da beni materiali e beni immateriali come appresso specificato.
Beni materiali prodotti	Capitale fisso costituito da abitazioni, fabbricati non residenziali, opere permanenti destinate alla difesa nazionale, beni immobili di valore culturale, altre opere diverse delle abitazioni e dai fabbricati, diritti reali di godimento su beni altrui, impianti attrezzature e macchinari, mobili e arredi, mezzi di trasporto, armi ed armamenti militari, materiale bibliografico, equipaggiamenti e vestiari, strumenti musicali coltivazioni ed allevamenti nonché altri beni materiali prodotti come di seguito specificati.
Abitazioni: • Fabbricati civili uso abitativo (inclusi gli alloggi di servizio); • Fabbricati rurali uso abitativo; • Opere in corso di costruzione; • Opere di manutenzione straordinaria; • Fabbricati gestiti dallo I.A.C.P.; • Fabbricati gestiti dagli enti territoriali.	Fabbricati utilizzati interamente o principalmente come abitazioni, comprese le costruzioni annesse, come i garage e tutti gli impianti permanenti usualmente installati nelle abitazioni. Sono inclusi altresì gli alloggi di servizio ed i fabbricati rurali ad uso abitativo, come pure i monumenti storici se destinati principalmente ad abitazione. Sono inclusi anche i costi dei lavori di sgombero del cantiere e di preparazione del terreno. Le abitazioni non completate sono incluse nella misura in cui si considera che l'utilizzatore finale ne è divenuto proprietario o perché è stato stipulato un contratto di appalto o perché è stato stipulato un contratto di compravendita.
Fabbricati non residenziali: • Fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme); • Fabbricati commerciali; • Fabbricati rurali; • Fabbricati industriali e costruzioni leggere; • Opere destinate al culto; • Opere in corso di costruzione; • Opere di manutenzione straordinaria; • Altro.	Fabbricati diversi dalle abitazioni, compresi gli impianti e le attrezzature che costituiscono parte integrante delle costruzioni e compresi i costi dei lavori di sgombero dei cantieri e di preparazione del terreno. Sono incluse opere destinate al culto, chiese, certose, abbazie escluse fondo culto. Inoltre arsenali e stabilimenti sia dell'area operativa che dell'area tecnico - industriale della Difesa. Prefabbricati situati in aree militari con destinazione di alloggi temporanei e/o di uffici, officine depositi di materiali. Caserme sino a quando non sono transitate in carico alle Agenzie del Demanio. Gli altri fabbricati non ancora completati sono inclusi nella misura in cui si considera che l'utilizzatore finale ne è divenuto proprietario o perché è stato stipulato un contratto di appalto o perché è stato stipulato un contratto di compravendita.
Beni immobili di valore culturale: • Beni storici; • Beni artistici; • Beni archeologici; • Beni paleontologici; • Opere di restauro.	Fabbricati che presentano interesse artistico, storico, archeologico, paleontologico o che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante, nonché le opere di restauro (da capitalizzarsi) volte a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei loro valori culturali.
Opere permanenti destinate alla difesa nazionale: • Infrastrutture portuali e aeroportuali militari; • Strutture ed infrastrutture militari; • Opere in corso di costruzione; • Opere di manutenzione straordinaria.	Beni del demanio militare: fortezze, piazzeforti, installazioni missilistiche, linee fortificate e trincerate, porti ed aeroporti militari, ferrovie e funivie militari, ricoveri antiaerei. I fabbricati acquistati a fini militari sono inclusi nella misura in cui sono utilizzati per l'esercizio dell'attività militare.

Altre opere: • Vie di comunicazione; • Strutture e infrastrutture idrauliche; • Infrastrutture portuali ed aeroportuali civili; • Strade ferrate e relativi materiali di esercizio; • Impianti sportivi; • Opere in corso di costruzione; • Opere di manutenzione straordinaria; • Opere per la sistemazione del suolo; • Altro.	Opere diverse dai fabbricati, compresi i costi di costruzione di strade, di posa di fognature e dei lavori di sgombero del cantiere e di preparazione del terreno diversi da quelli per fabbricati. Si comprendono in particolare: Vie di comunicazione: strade, autostrade, idrovie, valchi, ponti, funivie, ecc; Strutture e infrastrutture idrauliche: ovvero beni volti alla regolamentazione dei corsi d'acqua ed al suo corretto deflusso (dighe, argini, sistemazione corsi d'acqua, canali di irrigazione, acquedotti, fognature, ecc.); Strade ferrate e relativi materiali di esercizio: infrastrutture, gestite direttamente o affidati a terzi in concessione governativa, di diversi punti mediante sistemi ferroviari: ferrovie, binari, materiale rotabile, ecc. Impianti sportivi: Impianti adibiti ad attività sportive (campi di calcio, stadi, campi di tennis, palestre ginnastiche, piscine pubbliche ed altri impianti di cui lo Stato è proprietario). A parte si comprendono infine le opere in corso di costruzione, che sono incluse qualora si considera che l'utilizzatore finale ne è diventato proprietario o perché è stato stipulato un contratto di appalto, le opere di manutenzione straordinaria e le opere per la sistemazione del suolo ovvero interventi per dare un opportuno assetto al territorio, come bonifiche, recinzioni aree protette, rimboschimenti, ecc.)
• Diritti reali di godimento su beni altrui	Diritti che attribuiscono al titolare (Stato) una signoria limitata su beni di terzi.
Impianti, attrezzature e macchinari: • Macchinari per ufficio; • Impianti e macchinari per locali ad uso specifico; • Hardware; • Altri impianti e macchinari; • Attrezzature; • Attrezzature e macchinari per altri usi specifici.	Macchinari per ufficio: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'attuazione di compiti specifici; Impianti e macchinari per locali ad uso specifico: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di particolari attività (arredi per officine, laboratori, tipografie, ecc.); Hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati; Altri impianti e macchinari: non classificati altrove ; Attrezzature: insieme di arnesi adatti a determinati usi delle amministrazioni; Attrezzature e macchinari per altri usi specifici: insieme di tali beni con caratteristiche appartenenti alle amministrazioni che aventi corpi civili o militari hanno propri ordinamenti speciali.
Mobili ed arredi: • Mobili ed arredi per ufficio; • Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze; • Mobili ed arredi per locali ad uso specifico; • Altri mobili ed arredi per uso specifico	Mobili ed arredi per ufficio: oggetti per l'arredamento di uffici , allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità; Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze: oggetti per l'arredamento di ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività; Mobili ed arredi per locali ad uso specifico: oggetti per l'arredamento di ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività come arredi per officine, laboratori, tipografie, ecc. Altri mobili ed arredi per uso specifico : oggetti per l'arredamento di ambienti di pertinenza delle amministrazioni che aventi corpi civili o militari hanno propri ordinamenti speciali.

Materiale bibliografico: • Libri e pubblicazioni; • Materiale multimediale; • Altro.	Complesso dei libri e delle pubblicazioni e materiale multimediale di proprietà dello Stato.
Mezzi di trasporto: • Mezzi di trasporto stradali leggeri; • Mezzi di trasporto stradali pesanti; • Mezzi di trasporto aerei; • Mezzi di trasporto marittimi; • Altri mezzi di trasporto.	Mezzi per il trasporto di persone e cose quali: autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; navi ed imbarcazioni; locomotive e materiale rotabile; aeromobili e veicoli spaziali; cicli e motocicli, ecc., esclusi i mezzi militari.
Armi ed armamenti militari: • Armi leggere; • Armi pesanti; • Mezzi terrestri da guerra; • Mezzi aerei da guerra; • Mezzi navali da guerra.	Armi e sistemi d'arma terrestri, aerei e navali compresi i relativi mezzi di trasporto utilizzati per i compiti di difesa del territorio nazionale e di salvaguardia dell'ordine pubblico. Mezzi di trasporto, anche se privi di armamento, militari terrestri, navali ed aerei.
Equipaggiamenti e vestiari: • Equipaggiamenti civili; • Equipaggiamenti logisitico-militari; • Vestiari civili; • Vestiari militari.	Il complesso degli oggetti (indumenti, mezzi, materiali, apparati e simili) di cui è fornita una o più persone nello svolgimento di determinate azioni in ambito civile o militare. Nell'ambito militare tutti i materiali diversi da quelli di armamento, di dotazione individuale e/o di reparto compresi quelli per esigenze campali (viveri, vestiario, equipaggiamenti , mezzi campali).
Strumenti musicali	Complesso degli strumenti musicali di proprietà dello Stato oltre che strumenti in dotazione a bande e fanfare. Strumenti musicali in dotazione ai reparti di capi militari.
Coltivazioni ed allevamenti: • Animali; • Vigneti, frutteti ed altre piantagioni permanenti.	Vigneti, frutteti ed altre piantagioni gestiti o controllati direttamente nonché animali utilizzati come ausilio in attività operative e/o addestrativi.
Altri beni materiali prodotti	Beni materiali prodotti non descritti precedentemente.
Beni immateriali prodotti	Capitale fisso costituito da: prospezioni minerarie, software, originali di opere artistiche, letterarie o di intrattenimento o altri beni immateriali prodotti, come specificato in appresso, che si intende utilizzare per più di un anno.
Diritti di sfruttamento: • Prospezioni minerarie.	Diritti sui beni per ricavare il maggior utile possibile.
Opere dell'ingegno: • Software; • Originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela.	Programmi informatici, descrizioni del programma e supporti per software di sistema e per software applicativo. Pellicole, supporti di registrazione sonora, manoscritti e nastri, modelli, ecc. originali su cui sono registrati o incisi spettacoli, programmi, eventi sportivi o opere letterarie ed artistiche.
Altri beni immateriali prodotti	Beni immateriali prodotti non descritti precedentemente.
Scorte	Attività prodotte costituite da beni e servizi ottenuti nel periodo corrente o in un periodo precedente e detenuti per l'impiego nella produzione o per altri impieghi in un momento successivo. Consistono di materie prime e prodotti intermedi, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti come specificato di seguito. Sono incluse tutte le scorte di materiali strategici e di altri prodotti di base di particolare importanza per un paese.
Materie prime e prodotti intermedi	Beni che si intendono utilizzare quali input intermedi nei propri processi di produzione risultanti dalla contabilità di magazzino.

Materie prime: • Materiale per laboratori; • Materiale per officine.	Beni primari che si intendono utilizzare nei propri processi di produzione.
• Prodotti intermedi	Beni che hanno subito una parziale lavorazione prima della trasformazione in prodotti finiti.
Prodotti in corso di lavorazione	Beni e servizi parzialmente completati che sono normalmente ceduti ad altre unità senza ulteriore trasformazione o che non sono maturi e il cui processo di produzione sarà continuato in un periodo successivo dallo stesso produttore.
• Prodotti in corso di lavorazione relativi a coltivazioni ed allevamenti	Alberi ed altri vegetali che forniscono prodotti soltanto una volta abbattuti e coltivazioni non ancora giunte a maturazione che forniscono ripetutamente prodotti, nonché prodotti relativi ad allevamenti.
• Prodotti in corso di lavorazione relativi a processi industriali ed artigianali	Prodotti derivanti da processi industriali ed artigianali.
• Altri prodotti in corso di lavorazione	Beni diversi dalle coltivazioni e servizi che sono stati parzialmente trasformati, fabbricati o assemblati dal produttore ma che non sono consegnati o ceduti ad altri senza una ulteriore trasformazione.
Prodotti finiti	Beni pronti per la vendita o la consegna da parte del produttore.
Oggetti di valore	Attività prodotte non utilizzate principalmente a scopo di produzione o di consumo, che si prevede aumenteranno o perlomeno non diminuiranno di valore in termini reali, che non si deteriorano nel tempo in condizioni normali e che sono acquistate o detenute principalmente come scorte di valore. Gli oggetti di valore sono costituite da pietre e metalli preziosi, da oggetti di antiquariato, da raccolte artistiche e scientifiche e altri oggetti di valore, come specificato di seguito.
• Pietre e metalli preziosi	Pietre e metalli preziosi non detenuti per essere impiegati quali input nei processi di produzione.
• Oggetti di antiquariato	Pitture, sculture, ecc. riconosciute come opere d'arte ed oggetti di antiquariato.
• Altri oggetti di valore	Oggetti di valore non classificati altrove, quali oggetti da collezionare e gioielli di valore rilevante in pietre e metalli preziosi.
Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi: • Beni storici; • Beni artistici; • Beni demo-etno-antropologici; • Beni archeologici; • Beni paleontologici; • Beni librari; • Beni archivistici; • Opere di restauro.	Cose di interesse storico e artistico soggette alla normativa di tutela, nonché considerate "immobili" agli effetti inventariali di cui all'art.7 del regolamento di contabilità di Stato. Pitture , dipinti, sculture, ecc., collezioni o oggetti che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà, affreschi, stemmi, lapidi, tabernacoli, ecc.; collezioni o oggetti che testimoniano l'arte grafica e fotografica, cose di interesse numismatico, ecc.; archivi e singoli documenti che rivestono notevole interesse storico. Raccolte librarie, manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe, incisioni aventi caratteri di rarità e di pregio; documenti notevoli, carte geografiche, spartiti musicali, ecc., aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico. Raccolte discografiche, audiovisive, esemplari di opere cinematografiche, sequenze di immagini in movimento, pellicole, registrazioni, ecc., che testimoniano la

	cultura, l'arte, la storia, la società e le tradizioni popolari italiane. Si comprendono infine le opere di restauro volte a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei loro valori culturali.
ATTIVITA' NON FINANZIARIE NON PRODOTTE	Attività non finanziarie che non sono ottenute quale prodotti di processi di produzione. Le attività non prodotte sono costituite da beni materiali e beni immateriali, come specificato in appresso.
Beni materiali non prodotti	Attività non prodotte presenti in natura sulle quali possono essere esercitati diritti di proprietà, incluso il trasferimento di questi. Sono esclusi i beni legati all'ambiente sui quali non sono o non possono essere esercitati diritti di proprietà. I beni materiali non prodotti sono costituiti da beni del demanio naturale, terreni, giacimenti, risorse biologiche non coltivate.
Beni del demanio naturale	Beni di proprietà dello Stato costituiti dal demanio marittimo, dal demanio idrico e forestale.
• Demanio marittimo	Lido del mare, spiaggia, porti, rade, lagune, foci dei fiumi, bacini d'acqua, canali utilizzabili per uso pubblico marittimo, pertinenze del demanio marittimo.
• Demanio idrico	Fiumi, laghi, torrenti, rivi, fossati, colatori, acque sotterranee, acque sorgenti, ghiacciai, porti ed approdi destinati alla navigazione interna, acquedotti e canali demaniali.
• Foreste	Patrimonio boschivo nazionale.
Terreni	Terreni, compresa la copertura del suolo, nonché le relative acque di superficie, su cui sono esercitati i diritti di proprietà. Sono esclusi i fabbricati o le altre opere costruiti su di essi o che li attraversano, le coltivazioni, gli alberi e gli animali. I terreni sono costituiti da aree edificabili, terreni sottostanti a fabbricati e ad altre opere, terreni coltivati, parchi con relative acque di superficie, aree archeologiche e terreni sottoposti a tutela, ed altri terreni con relative acque di superficie, come specificato in appresso.
• Aree edificabili	Aree per le quali sono prefigurati piani urbanistici.
• Aree assoggettate a vincoli urbanistici preordinati all'esproprio	Aree per le quali esistono determinati vincoli urbanistici.
• Terreni sottostanti a fabbricati ed altre opere	Terreni su cui sono costruiti fabbricati non residenziali, abitazioni ed altre opere o nei quali poggiano le fondazioni di questi, compresi i cortili ed i giardini considerati parte integrante di abitazioni rurali e non rurali e strade di accesso a fattorie.
• Terreni coltivati	Terreni sui quali viene svolta, a fini commerciali o di sussistenza, una attività di produzione agricola o orticola; sono compresi, in linea di principio, i terreni a frutteto, a vigneto e ad altre coltivazioni.
• Parchi con relative acque di superficie	Parchi, giardini per uso pubblico.
• Aree archeologiche e terreni sottoposti a tutela	Aree che rivestono interesse archeologico, storico, artistico, ambientale, ivi compresi i tratturi, le centuriazioni, le sostruzioni, le gallerie e simili.
• Altri terreni con relative acque di superficie	Terreni non classificati altrove, compresi i giardini e le particelle di terreno non coltivate a scopo di sussistenza o commerciali, le superfici pubbliche adibite a pascolo, i terreni circondanti le abitazioni per la parte che eccede i cortili ed i giardini considerati parte integrante delle abitazioni rurali e non rurali e le connesse acque di superficie.

Giacimenti	Riserve comprovate di minerali, poste sulla superficie terrestre o al di sotto di essa, economicamente sfruttabili, considerata la tecnologia attuale ed i prezzi relativi. I giacimenti comprendono le riserve di carbone, di petrolio e di gas naturale, le riserve di minerali metalliferi e le riserve di minerali non metalliferi, come in appresso specificato.
• Riserve di carbone, di petrolio e di gas naturale	Depositi di antracite, di carbone bituminoso e di lignite; campi petroliferi e riserve di gas naturale.
• Riserve di minerali metalliferi	Depositi di minerali di metalli ferrosi e non ferrosi e di metalli preziosi, che non siano siti paleontologici.
• Riserve di minerali non metalliferi	Cave di pietra, di argilla e di sabbia; depositi di minerali, di quarzo, di gesso e di altri minerali non metalliferi diversi dal carbone e dal petrolio, che non siano siti paleontologici.
Risorse biologiche non coltivate	Animali e piante che forniscono prodotti utilizzabili, sui quali sono esercitati diritti di proprietà ma la cui crescita naturale e/o la cui rigenerazione non sono gestite o controllate direttamente (es. parchi protetti, zone di pesca nel territorio interno del paese, acquacoltura)
Beni immateriali non prodotti	Attività che rappresentano prodotti dell'intelletto. Esse sono attestate mediante azioni giuridiche o contabili, come la concessione di un brevetto o il trasferimento di alcuni benefici economici ad un terzo. I beni immateriali non prodotti sono costituiti da: brevetti, contratti trasferibili, avviamento di attività commerciali ed altri beni immateriali non prodotti.
• Brevetti	Invenzioni in categorie di novità tecnica che, per legge o per decisione giuridica, possono ottenere una protezione mediante brevetto.
• Contratti trasferibili	Trasferimento di contratti relativi a diritti di utilizzazione.
• Avviamento di attività commerciali	Differenza tra l'importo pagato per una impresa come azienda avviata e la somma delle sue attività al netto della somma delle sue passività, previa individuazione e valutazione separata di ciascuna di esse.
Altri beni immateriali non prodotti	Beni immateriali non prodotti non classificati altrove.
• Diritti d'autore	Diritti esclusivi di riproduzione soggetti a tutela.
PASSIVITA' FINANZIARIE	Le passività finanziarie sono passività economiche comprendenti mezzi di pagamento, strumenti finanziari o passività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari.
Debiti	Rappresentano l'obbligo di effettuare il pagamento ad una data scadenza di determinati ammontari. In base alla scadenza si distinguono in debiti a breve o a medio-lungo termine.
Debiti a breve termine	E' il complesso delle operazioni per il finanziamento a breve del fabbisogno del settore statale.
Debiti di Tesoreria: • Debito fluttuante; • Conti correnti; • Incassi da regolare; • Altre gestioni.	Rappresentano disponibilità di fondi costituite a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato.
Residui passivi: • Residui propri;	Spese impegnate ma non ancora pagate. I residui passivi si distinguono in: propri (quelli accertati nel rendiconto dell'anno in

• Residui di stanziamento.	cui è stato effettuato l'impegno) e di stanziamento (quelli riguardanti stanziamenti di spese, in genere di conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio).
Debiti a medio-lungo termine	E' la forma di indebitamento con la quale si effettua il finanziamento a medio-lungo termine del fabbisogno del settore statale. Si classificano come specificato di seguito.
Debiti redimibili: • Buoni del Tesoro poliennali; • Certificati di credito del Tesoro; • Prestiti esteri; • Altri.	Sono debiti costituiti da B.T.P. (titoli fruttiferi del debito patrimoniale a tasso fisso e cedola semestrale), C.C.T. (titoli fruttiferi a tasso variabile o fisso), prestiti esteri ed altri.
Debiti diversi: • Monete in circolazione; • Residui passivi perenti di parte corrente; • Residui passivi perenti in conto capitale; • Altri.	Sono costituiti da monete in circolazione, residui passivi perenti (residui eliminati dalla contabilità finanziaria decorsi due esercizi per le spese correnti, tre esercizi per le spese per beni e servizi, sette per quelle in conto capitale) ed altri.
Riserve tecniche di assicurazione • Riserve tecniche dei fondi di pensione	Accantonamenti relativi alle quote annuali del TFR per il personale della pubblica amministrazione.
Anticipazioni passive: • Governi esteri; • Altri organismi.	Prestiti concessi da governi esteri o da altri organismi.
Altri conti passivi	Tutti gli altri conti passivi non descritti precedentemente.

CONTI D'ORDINE

In calce al Conto generale del patrimonio sono evidenziati i conti d'ordine, ovvero quelle operazioni svolte dalle Amministrazioni nei confronti di soggetti esterni, che non producono riflessi diretti sul patrimonio dello Stato:

Garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente	Fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali.
Beni di terzi presso l'azienda Stato	Concernono beni di proprietà di terzi che si trovano presso l'azienda Stato a titolo di deposito o di pegno.
Impegni assunti dallo Stato	Gli "impegni" raggruppano quelle obbligazioni che, pur non dando luogo ad iscrizione nel Conto del bilancio, hanno esistenza giuridica certa.

ALLEGATO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE

ATTIVITA' FINANZIARIE:		
• **Oro e argento monetario (non monetato).**		**Prezzo fissato sul mercato dell'oro e dell'argento.**
• **Diritti speciali di prelievo.**		**Valore determinato dal Fondo Monetario Internazionale con tasso di cambio al 31 dicembre.**
• **Biglietti e monete;** • **Depositi trasferibili;** • **Altri depositi.**		**Valore nominale o facciale della moneta .**
• **Titoli a breve e lungo termine diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati.**		**Valutazione effettuata ai prezzi correnti di mercato in modo da includere il valore degli interessi maturati.**
• **Strumenti finanziari derivati di breve termine.**		**Valutazione basata sul prezzo corrente di mercato o, qualora non esistano quotazioni di mercato, all'importo necessario per acquistare o compensare il contratto o all'importo del premio corrisposto.**
Partecipazioni in : • **Società finanziarie (bancarie e non bancarie);** • **Società non finanziarie .**		**Valutazione basata sul metodo del patrimonio netto, ovvero per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle società partecipate.**
Altre partecipazioni: • **Organismi internazionali.**		**Valutazione basata sul valore nominale delle partecipazioni.**
Altre partecipazioni : • **Fondi di dotazione.**		**Valutazione basata sul metodo del patrimonio netto, ovvero per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.**

• **Quote dei fondi immobiliari e mobiliari**		**Valutazione al valore di borsa corrente, se le quote dei fondi sono quotate, o al loro valore corrente di rimborso se sono rimborsabili dai fondi stessi.**
Crediti di Tesoreria : • **Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria provinciale;** • **Pagamenti da regolare;** • **Pagamenti da rimborsare;** • **Altri crediti.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Residui attivi per danaro presso gli agenti della riscossione: • **Entrate correnti;** • **Entrate in conto capitale;** • **Entrate da riduzioni di attività finanziarie;** • **Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Residui attivi per somme da riscuotere: • **Entrate correnti;** • **Entrate in conto capitale;** • **Entrate da riduzioni di attività finanziarie;** • **Eventuali entrate per accensione di passività finanziarie.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Anticipazioni attive: • **Fondi di scorta.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Anticipazioni attive: • **Fondi di garanzia;** • **Fondi di rotazione;** • **Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito;** • **Crediti concessi ad aziende ed enti privati;** • **Altri crediti non classificabili.**		**I valori corrispondono al capitale che i debitori sono contrattualmente obbligati a rimborsare e acquisiti al valore nominale si iscrivono successivamente per il loro valore aggiornato.**
Altri conti attivi: • **Fondo ammortamento titoli.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Altri conti attivi (Valore commerciale dei metalli monetati)		**Valutazione al valore intrinseco.**

PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Debiti di tesoreria: • **Debito fluttuante;** • **Conti correnti;** • **Incassi da regolare;** • **Altre gestioni.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Residui passivi: • **Residui passivi propri;** • **Residui passivi di stanziamento.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
Debiti redimibili: • **Buoni del tesoro poliennali;** • **Certificati di credito del tesoro;** • **Prestiti esteri;** • **Anticipazioni passive.**		**I valori corrispondono al capitale da restituire ed acquisiti al valore nominale, si riducono, in conseguenza del rimborso delle quote capitale del prestito. I debiti espressi in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti ed allineati al cambio medio corrente dell'ultimo mese dell'esercizio.**
Debiti diversi: • **Monete in circolazione.**		**Valore facciale della moneta.**
Debiti diversi: • **Residui passivi perenti di parte corrente;** • **Residui passivi perenti in conto capitale.**		**Valutazione basata sul valore numerario.**
• **Riserve tecniche dei fondi di pensione**		**Valore di mercato.**
Anticipazioni passive: • **Governi esteri;** • **Altri organismi.**		**I valori corrispondono al capitale da restituire ed acquisiti al valore nominale, si riducono, in conseguenza del rimborso delle quote capitale del prestito. I debiti espressi in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti ed allineati al cambio medio corrente dell'ultimo mese dell'esercizio.**
• **Altri conti passivi**		**I valori corrispondono al capitale da restituire ed acquisiti al valore nominale, si riducono, in conseguenza del rimborso delle quote capitale del prestito. I debiti espressi in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti ed allineati al cambio medio corrente dell'ultimo mese dell'esercizio.**

ATTIVITA' NON FINANZIARIE PRODOTTE:		
Abitazioni: • **fabbricati civili uso abitativo (inclusi gli alloggi di servizio);** • **fabbricati rurali uso abitativo;** • **fabbricati gestiti dallo I.A.C.P.;** • **fabbricati gestiti dagli enti territoriali.**		**Valore di mercato o di costo. Al valore così determinato si assomma il costo degli interventi di miglioria e comunque di straordinaria manutenzione effettuati negli immobili già esistenti (provenienti da "opere di manutenzione straordinaria" a lavori effettuati).**
Abitazioni: • **opere in corso di costruzione**		**Valutazione, per ciascuno degli anni di realizzazione, in base alle spese sostenute.**
Abitazioni: • **opere di manutenzione straordinaria**		**Valutazione per le spese effettuate per più esercizi in cui i lavori di manutenzione straordinaria saranno conclusi.**
Fabbricati non residenziali: • **fabbricati civili adibiti a fini istituzionali (uso governativo e caserme);** • **fabbricati commerciali;** • **fabbricati rurali;** • **fabbricati industriali e costruzioni leggere;** • **opere destinate al culto;** • **altro.**		**Valore di mercato o di costo. Al valore così determinato si assomma il costo degli interventi di miglioria e comunque di straordinaria manutenzione effettuati negli immobili già esistenti (provenienti da "opere di manutenzione straordinaria" a lavori effettuati).**
Fabbricati non residenziali: • **opere in corso di costruzione**		**Valutazione, per ciascuno degli anni di realizzazione, in base alle spese sostenute.**
Fabbricati non residenziali: • **opere di manutenzione straordinaria**		**Valutazione per le spese effettuate per più esercizi in cui i lavori di manutenzione straordinaria saranno conclusi.**
Beni immobili di valore culturale: • **beni storici;** • **beni artistici;** • **beni archeologici;** • **beni paleontologici.**		**Per i soli beni che sono stati ordinariamente assoggettati ad una utilizzazione economica la valutazione è legata alla capitalizzazione del reddito producibile.**

Beni immobili di valore culturale: • **opere di restauro**		**Valutazione, per ciascuno degli anni di realizzazione, in base alle spese sostenute.**
Opere permanenti destinate alla difesa nazionale: • **infrastrutture portuali e aeroportuali militari;** • **strutture ed infrastrutture militari.**		**Per i beni diversi dagli alloggi, il valore viene calcolato in base alla stima analitica dei costi che si dovrebbero sostenere per la loro costruzione a cui va aggiunto il valore del terreno su cui insistono, calcolato sulla base della media dei valori dei terreni agricoli esistenti in zona per le infrastrutture fuori dalla cinta urbana (es. aeroporti, poligoni, ecc.) o, per le altre tipologie, il valore di mercato dei terreni edificabili (es. eliporti).** **Per gli alloggi rientranti nel demanio militare il valore invece viene calcolato mediante la capitalizzazione del canone secondo le normative vigenti in materia.**
Opere permanenti destinate alla difesa nazionale: • **opere in corso di costruzione**		**Valutazione, per ciascuno degli anni di realizzazione, in base alle spese sostenute.**
Opere permanenti destinate alla difesa nazionale: • **opere di manutenzione straordinaria**		**Valutazione per le spese effettuate per più esercizi in cui i lavori di manutenzione straordinaria saranno conclusi.**
Altre opere: • **vie di comunicazione;** • **strutture ed infrastrutture idrauliche;** • **infrastrutture portuali ed aeroportuali civili;** • **strade ferrate e relativi materiali di esercizio.** • **altro**		**La valutazione è da collegarsi al <u>costo sostenuto per l'acquisizione</u> ponderato con una raccolta di dati inerenti al determinato bene o a beni a cui possa assimilarsi (costo eventuale di produzione, costo di riproduzione attuale, presunto reddito medio prospettico del bene stesso).** **Per le opere esistenti andrebbero considerati i soli costi della manutenzione straordinaria.**

Altre opere: • **impianti sportivi**		**Valore di mercato o di costo. Al valore così determinato si assomma il costo degli interventi di miglioria e comunque di straordinaria manutenzione effettuati negli impianti già esistenti (provenienti da "opere di manutenzione straordinaria" a lavori effettuati).**
Altre opere: • **opere in corso di costruzione**		**Valutazione, per ciascuno degli anni di realizzazione, in base alle spese sostenute.**
Altre opere: • **opere di manutenzione straordinaria**		**Valutazione per le spese effettuate per più esercizi in cui i lavori di manutenzione straordinaria saranno conclusi.**
Altre opere: • **opere per la sistemazione del suolo**		**Valutazione per le spese effettuate per più esercizi in cui i lavori saranno conclusi.**
Diritti reali di godimento su beni altrui		**Valutazione basata sulla capitalizzazione del valore monetario del diritto**
Impianti, attrezzature e macchinari: • **Macchinari per ufficio;** • **Impianti e macchinari per locali ad uso specifico;** • **Hardware;** • **Altri impianti e macchinari;** • **Attrezzature;** • **Attrezzature e macchinari per altri usi specifici.**		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Mobili e arredi: • **Mobili ed arredi per ufficio;** • **Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze;** • **Mobili ed arredi per locali ad uso specifico;** • **Altri mobili e arredi per uso specifico.**		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Materiale bibliografico: • **Libri e pubblicazioni.**		**Valutazione al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono.**
Materiale bibliografico: • **Materiale multimediale;** • **Altro.**		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Mezzi di trasporto: • **Mezzi di trasporto stradali leggeri;** • **Mezzi di trasporto stradali pesanti;** • **Mezzi di trasporto aerei;** • **Mezzi di trasporto marittimi;** • **Altri mezzi di trasporto.**		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi di mercato.**

Armi ed armamenti militari: • Armi leggere; • Armi pesanti; • Mezzi terrestri da guerra; • Mezzi aerei da guerra; • Mezzi navali da guerra.		**Valutazione in base ai costi di acquisizione.**
Equipaggiamenti e vestiari: • Equipaggiamenti civili; • Vestiari civili; • Equipaggiamenti logistico-militari; • Vestiari militari.		**Valutazione in base ai costi di acquisizione.**
Strumenti musicali		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Coltivazioni ed allevamenti: • Animali; • Vigneti, frutteti ed altre piantagioni permanenti.		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Altri beni materiali prodotti		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Diritti di sfruttamento: • Prospezioni minerarie.		**Complesso degli importi versati.**
Opere dell'ingegno: • Software		**Valutazione ai prezzi di acquisto o, se di produzione interna, in base a stima.**
Opere dell'ingegno: • Originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela.		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Altri beni immateriali prodotti		**Valutazione in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.**
Materie prime: • Materiale per laboratori; • Materiale per officine.		**Valutazione in base ai prezzi correnti di mercato.**
Prodotti intermedi		**Valutazione in base ai prezzi correnti di mercato.**
Prodotti in corso di lavorazione: • Prodotti in corso di lavorazione relativi a coltivazioni ed allevamenti; • Prodotti in corso di lavorazione relativi a processi industriali ed artigianali; • Altri prodotti in corso di lavorazione.		**Valutazione in base ai prezzi correnti di mercato.**
Prodotti finiti		**Valutazione in base ai prezzi correnti di mercato.**
Oggetti di valore: • Pietre e metalli preziosi.		**Valore intrinseco di mercato.**

Oggetti di valore: • **Oggetti di antiquariato;** • **Altri oggetti di valore.**		Valutazione in base a stima.
Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi: • Beni librari così classificati: 1. manoscritti 2. incunaboli 3. stampe 4. libri		- I valori iscritti nei registri d'ingresso dopo il 1875 (anno a cui si riferisce il primo regolamento delle biblioteche governative che prescriveva la tenuta degli inventari topografici e d'ingresso) vanno aggiornati in base ai valori ISTAT, nonché a quelli per unità bibliografica riferiti alle categorie di beni librari di cui all'allegato A; - Per il restante materiale entrato in biblioteca prima del 1875 , indifferentemente dalle date di stampa, si dovrà fare ricorso a criteri bibliografici e la proposta dei valori di stima aggiornati, qui di seguito elencati a fianco di ciascuna categoria , deve tener conto: *a)* di una valutazione complessiva e tipologica del materiale (dotazione , stato di conservazione, completezza, miniature, incisioni, postille, appartenenza a fondi speciali, ecc.); *b)* dell'andamento del mercato antiquario; *c)* del valore assicurativo (tale valore si pone in misura marginale in quanto riferito al valore intrinseco del singolo pezzo, nonché alla variabile "rischio" cui questo potrebbe essere sottoposto); *d)* del valore attribuito da altri istituti o da esperti.
Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi: • **Beni archivistici, classificati in relazione al supporto:** **1. pergamene;** **2. documenti cartacei;** **3. mappe, piante e disegni;** **4. legature;**		**Per la loro valutazione, preso atto dell'inesistenza di un valore economico dei documenti , si assume come parametro lo sviluppo in metri lineari delle scaffalature in cui è collocato il materiale. La misura base, quindi, è il metro lineare al quale è stata attribuita una stima di € 5.164,57 , suscettibile di variazioni secondo alcuni**

5. sigilli e tipari; **6. monete:** **7. documenti su supporto non convenzionale (fotografie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supporto informatico, ecc.)**		**coefficienti di innalzamento (veggasi allegato B).**
<u>Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi</u> • **Beni storico – artistici, così classificati:** - **Dipinto |olio su tela, su tavola; tempera su tela , su tavola, su carta; acquerello su carta|** - **Scultura [in pietra, legno, metallo o altro|** - **Rilievo (basso e alto) |in pietra, legno, metallo o altro|** - **Statua e busto |in pietra, legno, metallo o altro]** - **Mosaico |indicare la materia|** - **Arredi |mobili (indicare il tipo), orologio, lampada e lampadario, suppellettile in ceramica, porcellana o vetro – cristallo]** - **Arma armatura** - **Stampa o disegno** - **Arazzo** - **Manufatto in cuoio** - **Manufatto in tessuto** - **Moneta o medaglia** - **Glittica e oreficeria** - **Strumenti musicali**		**La valutazione economica, che deve tenere conto della tipologia dei beni, è da effettuarsi con i criteri descritti nell'allegato C che comprende le schede di rivalutazione dei beni in questione e una nota esplicativa delle stesse schede.**

• Beni archeologici, paleontologici, demo – etno – antropologici, così classificati: - Materiali paleontologici - Materiali antropologici - Materiali litici (preistorici) - Materiali ceramici (preistorici) - Bronzi - Ceramica dipinta e "comune" - Terracotte architettoniche e terracotta statue - Frammenti marmorei - Sculture statuarie - Sarcofagi – rilievi - Intonaci e dipinti - Numismatica - Armi e strumenti - Oreficeria e glittica - Navi		
Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi: • **opere di restauro**		**Valutazione, per ciascuno degli anni di realizzazione, in base alle spese sostenute.**
Demanio marittimo		**Valutazione basata sulla capitalizzazione del canone concessorio.**
Demanio idrico		**Valutazione basata sulla capitalizzazione del canone concessorio, o in assenza, sul principio della similarità, ovvero dei beni che già producono redditi (canoni).**
Foreste		**Valutazione in base al valore attuale dei proventi futuri che si prevede si ricaveranno da detti beni naturali.**
Terreni: • **Aree edificabili;** • **Terreni sottostanti a fabbricati ed altre opere.**		**Valutazione in base ai prezzi correnti di mercato.**
Terreni: • **Aree assoggettate a vincoli urbanistici preordinati all'esproprio**		**Valutazione legata a disposizioni normative.**

Terreni: • **Terreni coltivati**		**Valutazione basata sulla capitalizzazione della rendita agraria.**
Terreni: • **Parchi con relative acque di superficie;** • **Altri terreni con relative acque di superficie.**		**Per i soli beni assoggettati ad una utilizzazione economica, la valutazione è legata alla capitalizzazione del reddito producibile.**
Terreni: • **Aree archeologiche e terreni sottoposti a tutela**		**Per i soli beni che sono stati ordinariamente assoggettati ad una utilizzazione economica, la valutazione è legata alla capitalizzazione del reddito producibile.**
Giacimenti: • **Riserve di carbone, di petrolio e di gas naturale;** • **Riserve di minerali metalliferi;** • **Riserve di minerali non metalliferi.**		**Valore attuale dei ricavi netti ottenibili.**
Risorse biologiche non coltivate		**Valutazione affidata ai prezzi correnti di mercato.**
Brevetti		**Valutazione ai prezzi correnti, se oggetto di negoziazione sui mercati; diversamente si deve procedere a stime del valore attuale dei proventi che si prevede saranno percepiti in futuro dai proprietari di tali attività.**
Contratti trasferibili		**Valutazione ai prezzi correnti, se oggetto di negoziazione sui mercati; diversamente si deve procedere a stime del valore attuale dei proventi che si prevede saranno percepiti in futuro dai proprietari di tali attività.**
Avviamento di attività commerciali		**Valutazione ai prezzi correnti, se oggetto di negoziazione sui mercati; diversamente si deve procedere a stime del valore attuale dei proventi che si prevede saranno percepiti in futuro dai proprietari di tali attività.**
Diritti d'autore		**Valutazione da rapportare o ai costi di acquisizione degli stessi diritti o ai prezzi correnti di mercato (su preventivo parere tecnico della S.I.A.E., ove necessario).**
CONTI D'ORDINE : • **Garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente;** • **Beni di terzi presso l'azienda Stato;** • **Impegni assunti dallo Stato.**		**Sono da indicare al loro valore contrattuale.**

Allegato A

CATEGORIE BENI LIBRARI		Valori per unità bibliografica
1. Manoscritti:		
1.1 - Manoscritti	*(della riserva, fondi speciali ecc.)*	da € 516.456,90
1.2 - Manoscritti	(miniati, postille e incisioni)	da € 258.228,45
1.3 - Manoscritti	fino al XII sec. Incluso	da € 154.937,07
1.4 - Manoscritti	dal XII sec. al XII sec. incluso	da € 5.164,57
2. Incunaboli		da € 5.164,57
3.Stampe		da € 51,65
4.Libri:		
4.1 - Libri fondo antico		da € 77,47
4.2 - Libri fondo moderno		da € 30,99

Allegato B (Beni Archivistici)

COEFFICIENTI DI IDENTIFICAZIONE

Archivio di Stato	Fondo	Materiale documentario in metri lineari	Valore base € 5.164,57
			A

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

Stato di conservazione e completezza	Periodo storico dal VII al XXI secolo	Supporto o condizionamento	Rilevanza per la ricerca storica	Rarità e pregio	Valore di innalzament o qualità	Valore di stima proposto
B	C	D	E	F	G	
Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	B+C+D+E+F	A x G

Allegato C

NOTA ESPLICATIVA

La scheda di rilevazione contiene tutti i dati necessari per effettuare la rivalutazione dell'oggetto inventariato.

La scheda si compone di quattro sezioni:

1. Coefficienti di identificazione
2. Rivalutazione ISTAT
3. Coefficienti di innalzamento valore scientifico
4. Riferimenti di mercato.

Coefficienti di identificazione:
Questa sezione contiene i dati identificativi dell'oggetto:

- la categoria primaria
- la sottocategoria
- la descrizione dell'oggetto
- il valore base

I dati di questa sezione vengono inseriti manualmente.

Rivalutazione ISTAT
Questa sezione contiene i dati relativi ai coefficienti di rivalutazione forniti dall'**ISTAT**.
Gli indici relativi all'anno e al mese cui si riferisce la precedente rivalutazione, INDICE (a), ed all'anno ed al mese in cui è effettuata la rivalutazione si ottengono automaticamente digitando nelle relative caselle, ANNO e MESE, i valori corrispondenti.
Nella casella NUOVO VALORE (A), verrà automaticamente calcolato il nuovo valore dell'oggetto utilizzando la seguente formula di rivalutazione:

$$\left[\frac{\text{Indice attuale rivalutazione}}{\text{Indice precedente rivalutazione}} - 1 \right] \text{x100}$$

Coefficienti di innalzamento valore scientifico
Questa sezione si riferisce ai parametri attraverso i quali viene effettuata la rivalutazione dell'oggeto dal punto di vista scientifico.
I parametri considerati sono l'**integrità** dell'oggetto, la completezza della **documentazione,** la **contestualizzazione** e la **qualità.**
Ciascun parametro contribuirà alla determinazione del *Coefficiente di innalzamento valore scientifico*, il cui valore è compreso tra 0 e 1, in misura proporzionale al peso percentuale assegnatogli.

Ognuno dei 4 parametri potrà assumere un valore compreso tra 0 (assenza) e 100 (massima presenza), valore che sarà inserito nella **riga A** della sezione relativa.

Questo permetterà di ottenere automaticamente nella **riga B** la quota percentuale di ciascun parametro che contribuirà alla determinazione del *Coefficiente di innalzamento valore scientifico.*

Esempio:

Se il parametro *integrità* contribuisce alla determinazione del *Coefficiente di innalzamento valore scientifico* per una percentuale massima del 25% (riga A = 100), nel caso in cui vengano riscontrate nell'oggetto delle imperfezioni, inserendo nella riga A un valore inferiore a 100 (tanto più inferiore quanto più alta è l'entità dell'imperfezioni riscontrate) si otterrà automaticamente nella riga B la percentuale reale di incidenza del parametro.

Una volta ottenuto il valore del *Coefficiente di innalzamento valore scientifico* automaticamente verrà calcolato nella casella Totale Rivalorizzazione il nuovo valore dell'oggetto.

Riferimenti di Mercato

In questa sezione verranno inseriti i valori di riferimento relativi alle basi d'asta più importanti (Sothebys e Christie) per permettere un raffronto piu puntuale possibile con il valore di mercato dell'oggetto

ESEMPIO:

Nel caso di un oggetto il cui valore base è di € 51,65 (pari a £.100.000), per il quale la precedente rivalutazione è stata effettuata nel gennaio del 1953 (indice pari a 56,86) , se effettuiamo la rivalutazione nel febbraio del 1996 (indice pari a 1.247,75) la percentuale di rivalutazione ISTAT sarà pari a: [(1.247,75 / 56,86) –1] x 100 = 2.094,45%.

Il nuovo valore dell'oggetto rivalutato della percentuale ISTAT sarà pari a € 1.133,33.

A questo valore deve essere aggiunta l'eventuale rivalutazione dovuta al valore scientifico dell'oggetto.

Ipotizzando massima l'incidenza di tutti e quattro i parametri individuati (integrità, documentazione, contestualizzazione , qualità), il *Coefficiente di innalzamento valore scientifico* sarà uguale a 1 e quindi il valore complessivo di rivalutazione dell'oggetto sarà di **€ 2.163,30.**

SCHEDA N.1 ISTAT

COEFFICIENTI DI IDENTIFICAZIONE				RIVALUTAZIONE ISTAT						
CATEGORIA PRIMARIA	SOTTOCATEGORIE	OGGETTO	VALORE BASE	**Precedente Rivalutazione**			**Attuale Rivalutazione**			Nuovo Valore ((b/a) – 1) x Valore base
				ANNO	MESE	Indice(a)	ANNO	MESE	Indice (b)	
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x	€ 10,33	1984	2	647,51	1995	5	1.215,30	€ 19,39

SCHEDA N.2 QUALITÀ /ECCEZIONALITÀ

COEFFICIENTI DI IDENTIFICAZIONE				RIVALUTAZIONE ISTAT						
CATEGORIA PRIMARIA	SOTTOCATEGORIE	OGGETTO	VALORE BASE	Precedente Rivalutazione			Attuale Rivalutazione			Nuovo Valore(A) ((b/a) – 1) x Valore base
				ANNO	MESE	Indice(a)	ANNO	MESE	Indice (b)	
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxx_xxx xxxxx x	€ 5,16	1986	1	751,42	1995	5	1.215,30	€ 8,35

VALORE DI INNALZAMENTO QUALITÀ			
Integrità	Documentazione	Contestualizzazione	QUALITÀ
I	D	Z	(I+D+Z)
10	**10**	**10**	**30**
Da 1 a 10	Da 1 a 10	Da 1 a 10	(B)

VALORE DI INNALZAMENTO QUALITÀ

100

(E)

Rivalutazione qualità (A+Q)xE
€ 250,59
Totale Rivalutazione (A+Q) x E
€ 835,29

NOTE

SCHEDA N.3 VALORE DI MERCATO

COEFFICIENTI DI IDENTIFICAZIONE				RIVALUTAZIONE ISTAT						
				Precedente Rivalutazione			Attuale Rivalutazione			
CATEGORIA PRIMARIA	SOTTOCATEGORIE	OGGETTO	VALORE BASE	ANNO	MESE	Indice(a)	ANNO	MESE	Indice (b)	Nuovo Valore(A) ((b/a) – 1) x Valore base
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx x	€ 5,16	1986	3	759,37	1995	5	1.215,30	€ 8,27

RIFERIMENTO DI MERCATO

Base asta CHRISTIE	€ 258,23
Base asta SOTHEBY'S	€ 253,06
Valore Assicurativo	
Prezzo di Esportazione	

Valore di riferimento
€ 5,16

Totale Rivalutazione A+(B -A)
€ 5,16

NOTE

RIFERIMENTO DI INVENTARIO	
TIPO LUOGO:	
DENOMINAZIONE LUOGO:	
COMUNE:	
PROVINCIA:	
OGGETTO:	
TECNICA:	
MATERIALE:	
DIMENSIONE:	
EPOCA:	
AUTORE:	
AMBITO CULTURALE:	
SOGGETTO – TITOLO:	
DESCRIZIONE:	
DOCUM. FOTOGRAFICA:	

03A00723

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministro del bilancio e delle programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali quattordicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2002, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per € 951.854,76;

Liguria per € 660.059,28;

Abruzzo per € 117.315,43;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 1.729.229,47, valuta 31 dicembre 2002, a facore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 526.881,31 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 1.202.348,16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 526.881,31;

capitolo 3460 per € 1.202.348,16.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00764

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministro del bilancio e delle programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009 con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di «Tor Vergata» (Roma) e all'IFO (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma);

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 23 giugno 1995;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha deliberato una ulteriore riduzione del mutuo originario concesso alla regione Lombardia con delibera CIPE 16 marzo 1994, da complessive L. 72.268.000.000 a L. 69.893.000.000, per effetto della revoca del finanziamento di cui alla delibera CIPE 16 ottobre 1997;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali sedicesima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2002, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per complessivi € 752.445,97;

Emilia-Romagna per complessivi € 3.997.312,87;

Liguria per complessivi € 53.325,20;

Lombardia per complessivi € 3.850.945,43;

Università di «Tor Vergata» (Roma) per € 1.026.510,04;

Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per € 1.226.479,52;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 10.907.019,03, valuta 31 dicembre 2002, a facore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 3.629.098,95 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 7.277.920,08 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza:

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 10.907.019,03 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 3.629.098,95;

capitolo 3460 per € 7.277.920,08.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2002, mediante acereditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00765

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e delle programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali decima rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2002, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di € 47.747,97;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 47.747,97, valuta 31 dicembre 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 15.251,89 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 32.496,08 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 15.251,89;

capitolo 3460 per € 32.496,08.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00769

DECRETO 25 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e delle programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Vista la delibera CIPE 16 ottobre 1997 con la quale, tra l'altro, viene revocato e ridestinato il finanziamento di L. 2.375.000.000 relativo ad interventi della regione Lombardia con finalità ex art. 20, legge n. 67/1988;

Vista la nota n. 430 del 10 aprile 2002 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali sesta rata semestrale in scadenza al 31 dicembre 2002, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Lombardia, di € 49.896,71;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 49.896,71, valuta 31 dicembre 2002, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 21.218,63 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 28.678,08 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 49.896,71 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2002, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 21.218,63;

capitolo 3460 per € 28.678,08.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2002, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 25 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00770

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso i predetti laboratori, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione del consiglio direttivo del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 16 ottobre 2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002, recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che i laboratori citati nell'articolo unico del presente decreto hanno dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento nella riunione del Consiglio direttivo del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) del 16 ottobre 2002, come risulta dalla nota datata 23 ottobre 2002, numero di protocollo 14538/02/PB/pb del SINAL;

Considerato che il SINAL non ha ancora emesso il certificato formale di accreditamento;

Considerato che appare coerente con il soddisfacimento dell'interesse pubblico il mantenimento dell'autorizzazione ai sotto elencati laboratori che, pur possedendo i requisiti per l'accreditamento, non hanno ancora ottenuto la certificazione formale;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con i relativi provvedimenti amministrativi di cui in premessa, ai sotto elencati laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione è ulteriormente prorogata, limitatamente alle prove di analisi indicate a fianco di ciascun laboratorio, in attesa della emissione formale del certificato di acereditamento da parte del SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori:

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
IMAVI S.r.l. di Castelbellino Stazione (Ancona)	1-titolo alcolometrico volumico; 2-estratto secco totale; 3-zuccheri riduttori; 4-saccarosio; 5-zuccheri riduttori post inversione; 6-ceneri; 7-cloruri; 8-solfati; 9-alcalinità delle ceneri; 10-acidità totale; 11-acido sorbico; 12-acidità volatile; 13-anidride solforosa totale; 14-anidride solforosa libera; 15-pH; 16-estratto dedotto; 17-densità relativa a 20°C; 18-metanolo; 19-anidride carbonica; 20-titolo alcolometrico complessivo; 21-acidità fissa

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Consorzio vini colli bolognesi di Monteveglio (Bologna)	1-titolo alcool volumetrico effettivo; 2-zuccheri riduttori; 3-titolo alcool volumetrico totale; 4-acidità volatile; 5-acidità fissa; 6-anidride solforosa totale; 7-anidride solforosa libera; 8-estratto secco totale; 9-estratto secco netto; 10-pressione afrometrica; 11-pH; 12-acido tartarico; 13-acido malico; 14-acido lattico; 15-sostanze fenoliche totali; 16-solfati; 17-cloruri; 18-ferro; 19-rame; 20-ceneri; 21-alcalinità delle ceneri; 22-grado rifrattometrico; 23-densità-massa volumica
Sanniolab (già laboratorio chimico merceologico molisano sanita-Azienda speciale delle camere di commercio I.A.A. di Campobasso, Benevento e Isernia)	1-acidità totale; 2-acidità volatile; 3-titolo alcolometrico; 4-pH; 5-estratto secco; 6-anidride solforosa totale; 7-zuccheri riduttori: 8-ceneri
SEA S.a.s. di Marino (Roma)	1-grado alcolico; 2-acidità totale; 3-acidità volatile; 4-tenore zuccherino; 5-anidride solforosa; 6-massa volumica; 7-estratto secco; 8-ceneri; 9-alcalinità delle ceneri; 10-pH; 11-densità ottica; 12-metanolo; 13-saggio di stabilità; 14-esame organolettico; 15-indice folin-ciocalteu; 16-cationi totali; 17-conduttività; 18-idrossimetil furfurale; 19-piombo; 20-rame; 21-saccarosio; 22-zuccheri riduttori; 23-acido sorbico; 24-esame microscopico; 25-solfati; 26-cloruri; 27-prelievo campioni
Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale di Lecce	1-acidità totale; 2-acidità volatile; 3-estratto secco senza zucchero; 4-estratto secco complessivo; 5-titolo alcolometrico volumico; 6-zuccheri riduttori; 7-ceneri; 8-cloruri; 9-solfati; 10-densità; 11-SO_2 libera e totale

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00766

DECRETO 11 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ad alcuni laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso i predetti laboratori, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione della commissione centrale tecnica del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento di laboratori) del 16 ottobre 2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visti i provvedimenti amministrativi con i quali i laboratori indicati nel presente decreto sono stati autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo: tra essi è prevista la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002, recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che i laboratori citati nel dispositivo hanno dimostrato di aver ottenuto la proposta di accreditamento da parte della Commissione centrale tecnica del SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori nella riunione del 31 ottobre 2002 e che tali accreditamenti verranno approvati dal consiglio direttivo del 14 novembre 2002, come risulta dalla nota datata 5 novembre 2002, numero di protocollo 16030/02/PB/pb del SINAL;

Considerato che il SINAL non ha ancora emesso il certificato formale di accreditamento;

Considerato che appare coerente con il soddisfacimento dell'interesse pubblico il mantenimento dell'autorizzazione ai sotto elencati laboratori che, pur possedendo i requisiti per l'accreditamento, non hanno ancora ottenuto la certificazione formale;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con i relativi provvedimenti amministrativi di cui in premessa, ai sotto elencati laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione è ulteriormente prorogata, limitatamente alle prove di analisi indicate a fianco di ciascun laboratorio, in attesa della emissione formale del certificato di accreditamento da parte del SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori:

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Eno tecno chimica di Francavilla al Mare (Chieti)	1-titolo alcolometrico volumico effettivo; 2-zuccheri riduttori; 3-acidità totale; 4-acidità volatile; 5-anidride solforosa totale; 6-estratto secco; 7-ceneri
Centro analisi C.A.I.M. S.n.c. di Grassini Graziana & C. di Follonica (Grosseto)	1-massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 2-titolo alcolometrico effettivo; 3-estratto secco totale; 4-zuccheri riducenti; 5-ceneri; 6-alcalinità delle ceneri; 7-cloruri; 8-solfati; 9-acidità totale; 10-acidità volatile; 11-pH; 12-anidride solforosa libera; 13-anidride solforosa totale
Analisi agrobiochimiche Kemia S.n.c. di Grassini Graziana & C. di Grosseto	1-massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 2-titolo alcolometrico effettivo; 3-estratto secco totale; 4-zuccheri riducenti; 5-ceneri; 6-alcalinità delle ceneri; 7-cloruri; 8-solfati; 9-acidità totale; 10-acidità volatile; 11-pH; 12-anidride solforosa libera; 13-anidride solforosa totale
CE.C.AM. S.r.l. di Lucera (Foggia)	1-massa volumica e densità relativa a 20°C; 2-pH; 3-zuccheri riduttori; 4-titolo alcolometrico volumico; 5-acidità totale; 6-acidità volatile; 7-anidride solforosa; 8-estratto secco totale
Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo & C. S.n.c. di Menfi (Agrigento)	1-acido citrico; 2-acido etilendiammino tetracetico e suoi sali; 3-acidità fissa; 4-acido malico; 5-acido lattico; 6-acido ascorbico; 7-acido metatartarico; 8-acido sorbico; 9-acido succinico; 10-acido tartarico; 11-acidità totale; 12-acidità volatile; 13-alcalinità ceneri; 14-argento; 15-acido amminico; 16-azoto ammoniacale; 17-azoto totale; 18-basi piriniche; 19-bromo; 20-cadmio; 21-calcio; 22-ceneri; 23-CO_2 24-cloruri; 25-densità; 26-esame microscopico; 27-esame organolettico; 28-ferro; 29-fluoruri; 30-carboidrati singoli o in miscela (fruttosio, glucosio, saccarosio e maltosio); 31-isosolfocianato di allile; 32-litio; 33-magnesio; 34-massa volumica; 35-nitrati; 36-piombo; 37-pH; 38-potassio; 39-potere rotatorio; 40-prolina; 41-rame; 42-saccarosio; 43-SO_2 libera; 44-SO_2 totale; 45-sodio; 46-solfati; 47-titolo alcolico volumetrico; 48-zinco; 49-zuccheri riduttori; 50-ocratossina; 51-esame organolettico; 52-aldeide acetica; 53-acido tartarico nelle vinacce e nelle fecce; 54-cationi totali; 55-conduttività; 56-idrossimetilfurfale; 57-metalli pesanti; 59-etanolo; 60-metanolo; 61-titolo alcolometrico volumico, 62-estratto secco totale; 63-umidità; 64-titolo alcolometrico

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
S.CHI.A - Studio chimico associato dei dott.ri C. Grippi e N. Russo (già Unione italiana vini) di Mazara del Vallo (Trapani)	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cuproalcalina; 5-determinazione dell'acidità totale per titolazione potenziometrica; 6-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 7-determinazione dell'acidità fissa; 8-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 9-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica.
Bianalisi S.r.l. di Castel San Giovanni (Piacenza)	1-grado alcolico effettivo; 2-grado alcolico complessivo; 3-zuccheri riduttori; 4-acidità totale; 5-acidità volatile; 6-estratto secco totale; 7-estratto secco netto; 8-anidride solforosa totale; 9-anidride solforosa libera; 10-saccarosio; 11-ceneri; 12-acido sorbico; 13-solfati; 14-cloruri
Agro chimica sud - Centro ricerche ambiente industria agricoltura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta)	1-pH; 2-acidità titolabile; 3-titolo alcolometrico volumico; 4-acidità volatile; 5-acidità fissa; 6-anidride solforosa libera e totale; 7-ceneri; 8-alcalinità delle ceneri
Laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario «Antonio Zanelli» di Reggio Emilia	1-acidità volatile; 2-cloruri; 3-solfati; 4-acidità totale; 5-ceneri; 6-estratto secco totale; 7-massa volumica e densità relativa a 20°C; 8-titolo alcolometrico volumico; 9-zuccheri riduttori
Enosis S.r.l. di Cuccaro Monferrato (Alessandria)	1-titolo alcolometrico volumico (TAV); 2-acidità volatile; 3-acidità totale; 4-estratto secco totale; 5-zuccheri riduttori

Art. 2.

L'autorizzazione concessa con i relativi provvedimenti amministrativi di cui in premessa, ai sotto elencati laboratori, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione è ulteriormente prorogata, limitatamente alle prove di analisi indicate a fianco di ciascun laboratorio, in attesa della emissione formale del certificato di accreditamento da parte del SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori, subordinata all'effettuazione di una visita suppletiva per la verifica della chiusura delle non conformità:

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Unione italiana vini di Reggio Emilia	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5- determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria; 6- concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 7-determinazione dell'acidità totale per titolazione; 8-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 9-determinazione dell'acidità fissa; 10-determinazione dell'alcalinità delle ceneri; 11-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica; 12-determinazione dei cloruri; 13-determinazione dei solfati per gravimetria; 14-determinazione dell'acido sorbico; 15-determinazione dell'anidride carbonica; 16-determinazione delle ceneri

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
Unione italiana vini di Asti	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5- determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria; 6-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 7-determinazione dell'acidità totale per titolazione; 8-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 9-determinazione dell'acidità fissa; 10-determinazione dell'alcalinità delle ceneri; 11-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica; 12-determinazione dei cloruri; 13-determinazione dei solfati per gravimetria; 14-determinazione dell'acido sorbico; 15-determinazione dell'anidride carbonica; 16-determinazione delle ceneri
Unione italiana vini di Firenze	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5-determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria; 6-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 7-determinazione dell'acidità totale per titolazione; 8-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 9-determinazione dell'acidità fissa; 10-determinazione dell'alcalinità delle ceneri; 11-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica; 12-determinazione dei cloruri; 13-determinazione dei solfati per gravimetria; 14- determinazione dell'acido sorbico; 15-determinazione dell'anidride carbonica; 16-determinazione delle ceneri
Unione italiana vini di Siena	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5-determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria; 6-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrpdo combinato; 7-determinazione dell'acidità totale per titolazione; 8-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 9-determinazione dell'acidità fissa; 10-determinazione dell'alcalinità delle ceneri; 11-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica; 12-determinazione dei cloruri; 13-determinazione dei solfati per gravimetria; 14-determinazione dell'acido sorbico; 15-determinazione dell'anidride carbonica; 16-determinazione delle ceneri; 17-determinazione dell'acidità totale per titolazione potenziometrica; 18-determinazione dell'acidità totale per piaccametria differenziale; 19-determinazione dell'anidride solforosa libera per titolazione iodometrica; 20-determinazione degli zuccheri riduttori mediante piaccametria differenziale; 21-determinazione del titolo alcolometrico volumico
Unione italiana vini di Lecce	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5-determinazione degli zuccheri mediante rifrattometria; 6-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 7-determinazione dell'acidità totale per titolazione; 8-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 9-determinazione dell'acidità fissa; 10-determinazione dell'alcalinità delle ceneri; 11-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica; 12-determinazione dei cloruri; 13-determinazione dei solfati per gravimetria; 14-determinazione dell'acido sorbico; 15-determinazione dell'anidride carbonica; 16-determinazione delle ceneri

Laboratorio	Elenco delle prove di analisi in corso di accreditamento
ACHEM S.r.l. (già Unione italiana vini) di Dolianova (Cagliari)	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5-determinazione dell'acidità totale per titolazione potenziometrica; 6-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 7-determinazione dell'acidità fissa; 8-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 9-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica
Bi.Lab. S.r.l. di Guarene (Cuneo)	1-densità 20/20; 2-titolo alcolometrico volumico effettivo; 3-estratto secco totale; 4-estratto secco ridotto; 5-zuccheri riduttori; 6-zuccheri totali; 7-saccarosio; 8-ceneri; 9-alcalinità delle ceneri; 10-acidità totale; 11-pH; 12-anidride solforosa libera; 13-anidride solforosa totale; 14-limite cloruri; 15-limite solfati; 16-acido sorbico; 17-alcool metilico; 18-acidità volatile; 19-acido citrico
Consulchimica - Laboratori enochimico (già Unione italiana vini) di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)	1-determinazione del titolo alcolometrico volumico; 2-determinazione della massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C; 3-determinazione dell'estratto secco totale e dell'estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche; 4-determinazione degli zuccheri riduttori e non riduttori mediante riduzione di una soluzione cupro-alcalina; 5-determinazione dell'acidità totale per titolazione potenziometrica; 6-determinazione dell'acidità volatile per titolazione potenziometrica degli acidi volatili separati per trascinamento in corrente di vapore; 7-determinazione dell'acidità fissa; 8-concentrazione idrogenionica a 20°C: pH mediante elettrodo combinato; 9-determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica
Centro enologico Dauno S.r.l. di Orta Nova (Foggia)	1-acido tartarico/acidità totale; 2-titolo alcolometrico volumico/alcooli totale a + 20°C; 3-anidride solforosa; 4-tenore zuccherino/grado rifrattometrico a + 20°C; 5-massa volumica/densità relativa, 6-zuccheri riduttori; 7-acidità volatile; 8-alcool metilico a 620 nm; 9-ceneri
Agribios S.r.l. di Canicattì (Agrigento)	1-densità; 2-determinazione del grado alcolico per densimetria del distillato mediante bilancia idrostatica; 2-determinazione del grado babo; 4-indice di rifrazione; 5-determinazione del tenore zuccherino; 6-determinazione delle ceneri; 7-determinazione dell'acidità totale; 8-determinazione dell'acidità volatile; 9-determinazione della anidride solforosa totale; 10-determinazione della anidride solforosa libera; 11-determinazione dell'estratto secco; 12-determinazione del pH
Vagaggini Carbone S.n.c. di Siena	1-titolo alcolometrico volumico; 2-acidità totale; 3-acidità volatile; 4-estratto secco totale; 5-pH; 6-anidride solforosa libera; 7-anidride solforosa totale; 8-estratto secco netto; 9-gradi brix; 10-massa volumica e densità; 11-intensita e tonalità; 12-anidride carbonica; 13-ceneri; 14-zuccheri riduttori; 15-solfati; 16-cloruri; 17-saccarosio; 18-acido sorbico
Laboratorio di ricerche Locorotondo S.a.s. di Palermo	1-densità; 2-titolo alcolometrico volumico; 3-estratto secco totale; 4-zuccheri riduttori; 5-saccarosio; 6-ceneri; 7-alcalinità delle ceneri; 8-solfati; 9-acidità totale; 10-acidità volatile; 11-acido sorbico; 12-pH; 13-anidride solforosa; 14-cloruri

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00767

DECRETO 20 novembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti» autorizzato con decreto 28 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vinivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in marito al controllo ufficiale dei prodotti vitivinicolo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Consorzio per la tutela dell'Asti» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acido sorbico;

cloruri;

massa volumica a 20°C e densità a 20°C.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A00768

DECRETO 20 gennaio 2003.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cremona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 13 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 luglio 2002 n. 157, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle gelate verificatesi dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 in provincia di Cremona;

Vista la nota 22 ottobre 2002 con la quale la regione Lombardia chiede di inserire i comuni di Castelverde, Piadena e Torre de' Picenardi tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 13 giugno 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate verificatesi dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 in provincia di Cremona, di cui al decreto 13 giugno 2002 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Castelverde, Piadena e Torre de' Picenardi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A00866

DECRETO 20 gennaio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 13 luglio 2002 al 6 agosto 2002 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo:

grandinate del 13 luglio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arezzo, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana;

grandinate del 6 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2 lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Capolona, Monterchi, Sansepolcro, Subbiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A00867

DECRETO 20 gennaio 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali e avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 3 luglio 2002 al 18 agosto 2002 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone: piogge persistenti dal 3 luglio 2002 al 18 agosto 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Zoppola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A00868

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2003.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate - Proroga dei termini di riesame.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, n. 01/52602 del 3 luglio 2001, n. 02/5278 del 24 gennaio 2002 e n. 02/46392 del 12 luglio 2002 è prorogata fino al 31 luglio 2003.

1.1. Il consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del secondo ufficio circoscrizionale.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiederne la registrazione e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con successivi provvedimenti il direttore regionale oltre a confermare la precedente suddivisione la prorogava ulteriormente fino al 31 gennaio 2003.

Valutato il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto di alcuni notai, contro tale suddivisione.

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente i tempi di validità della suddivisone già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, art. 7.

Torino, 17 gennaio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A00865

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimeno delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 24 dicembre 2002 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 124/7/2002 in data 21 gennaio 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 24 dicembre 2002, intera giornata - chiusura degli sportelli dell'ufficio assistenza bollo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0808
Yen giapponese	128,08
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,65970
Corona svedese	9,2228
Franco svizzero	1,4692
Corona islandese	84,82
Corona norvegese	7,4700
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57897
Corona ceca	31,477
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,22
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6244
Lira maltese	0,4206
Zloty polacco	4,1586
Leu romeno	35865
Tallero sloveno	230,9552
Corona slovacca	41,905
Lira turca	1798000
Dollaro australiano	1,8367
Dollaro canadese	1,6501
Dollaro di Hong Kong	8,4297
Dollaro neozelandese	1,9795
Dollaro di Singapore	1,8741
Won sudcoreano	1271,56
Rand sudafricano	9,4435

Cambi del giorno 29 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0868
Yen giapponese	128,49
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,65990
Corona svedese	9,2135
Franco svizzero	1,4678
Corona islandese	84,86
Corona norvegese	7,4580
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57921
Corona ceca	31,357
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,23
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6262
Lira maltese	0,4208
Zloty polacco	4,1210
Leu romeno	35983
Tallero sloveno	230,9350
Corona slovacca	41,745
Lira turca	1802000
Dollaro australiano	1,8395
Dollaro canadese	1,6543
Dollaro di Hong Kong	8,4768
Dollaro neozelandese	1,9775
Dollaro di Singapore	1,8783
Won sudcoreano	1269,38
Rand sudafricano	9,4932

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A01155 - 03A01156

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dopacard»

Estratto decreto n. 615 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IPSEN S.p.a., con sede in via Figino, 16 - Milano, con codice fiscale n. 05619050585:

medicinale: DOPACARD;

confezione: A.I.C. n. 033511015 - «1% soluzione per infusione endovenosa» 10 fiale 5 ml (sospesa),

è ora trasferita alla società Elan Pharma International LTD, con sede in Wil House, Shannon Business Park, Shannon, County Clare, Irlanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00798

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxina»

Estratto decreto n. 616 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, con codice fiscale n. 07512780151:

medicinale: DOXINA;

confezione: A.I.C. n. 021818036 - 10 capsule 100 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società Pharmion S.r.l., con sede in via Cesare Pavese, 305-313 - Roma, con codice fiscale n. 03419640960.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gorobac»

Estratto decreto n. 617 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Duegi Pharma S.r.l., con sede in via Algero Rosi, 38 - Siena, con codice fiscale n. 01008740522:

medicinale: GOROBAC;

confezione: A.I.C. n. 034753018 - «1,2 g compresse» 12 compresse,

è ora trasferita alla società GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 00795170158.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: BACAMPICILLINA;

confezione: A.I.C. n. 034753018/G - «1,2 g compresse» 12 compresse;

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale «Gorobac», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (034753018), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cevirin»

Estratto decreto n. 619 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40 - Napoli, con codice fiscale n. 01172090639:

medicinale: CEVIRIN;

confezioni:

A.I.C. n. 028920015 - IV 3 fiale 250 mg;

A.I.C. n. 028920027 - 1 flac. sospensione OS 8% 100 ml;

A.I.C. n. 028920039 - 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 028920041 - crema dermatologica 5% 3 g,

è ora trasferita alla società Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, 3 - Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: ACICLOVIR;

confezioni:

A.I.C. n. 028920015/G - IV 3 fiale 250 mg;

A.I.C. n. 028920027/G - 1 flac. sospensione OS 8% 100 ml;

A.I.C. n. 028920039/G - 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 028920041/G - crema dermatologica 5% 3 g.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, dalla legge n. 537/1993.

Per le confezioni 028920015/G - IV 3 fiale 250 mg; 028920027/G - 1 flac. sospensione OS 8% 100 ml e 028920039/G - 25 compresse 400 mg:

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Per la confezione 028920041/G - crema dermatologica 5% 3 g resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

I lotti del medicinale «Cevirin», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (028920015-027-039-041), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00801

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa commissionaria di consumo - ARS. coop. soc. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 4417 del 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa: «Cooperativa commissionaria di consumo - ARS. coop. soc. a r.l.», con sede in Trieste.

03A00700

Gestione commissariale della società cooperativa «Service Agency soc. coop. a r.l.», in Mariano del Friuli e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 4418 del 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa: «Service Agency soc. coop. a r.l.», con sede in Mariano del Friuli e hanno nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, via Angiolina, 10.

03A00701

Gestione commissariale della società cooperativa «Il Quadrifoglio soc. coop. a r.l.», in Udine e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 4419 del 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa: «Il Quadrifoglio soc. coop. a r.l.», con sede in Udine e ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di tre mesi, la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica, 7.

03A00702

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli Venezia - Giulia - Trieste 81 a r.l.», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 4416 del 19 dicembre 2002 la giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2544 codice civile, la «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - Friuli Venezia-Giulia - Trieste 81 a r.l.» con sede in Trieste costituita il 6 ottobre 1981 per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria, n. 7.

03A00697

COMUNE DI ANGROGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Angrogna (Torino) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo in euro 103,29 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili.

(Omissis).

03A00607

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Azzano San Paolo (Bergamo) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno d'imposta 2003 le aliquote (I.C.I.) e la detrazione approvate con delibera giunta comunale n. 13 dell'8 febbraio 2002, nella seguente misura:

nella misura del 4,8 per mille per l'abitazione principale ed assimilati;

nella misura del 6 per mille per tutte le altre tipologie di unità immobiliari.

Di confermare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in € 119,00.

(Omissis).

03A00608

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bellinzago Lombardo (Milano) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa narrativa qui integralmente riportate e trascritte, per l'anno d'imposta 2003 le aliquote vigenti già nel 2002 per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota ordinaria 7,00 per mille;

detrazione per abitazione principale € 108,00.

(Omissis).

03A00609

COMUNE DI BUSANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Busana (Reggio Emilia) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 6,0 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di stabilire un aliquota I.C.I. ridotta al 4,8 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione come definite dal regolamento. Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitore - figlio o viceversa) che viene adibita ad abitazione principale, si applica l'aliquota del 4,8 per mille, sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Le denunce o le autodichiarazioni previste dell'art. 13 comma 2 del suddetto regolamento I.C.I., fatte pervenire anche in passato o che perverranno al servizio tributi comunale, dai soggetti passivi per fruire delle citate agevolazioni, hanno valore anche per gli anni successivi, purchè la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto siano mantenute;

3) di stabilire un'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 pari al 7,0 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

4) di stabilire in euro 104, pari al L. 201.372, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

5) di stabilire, che i soggetti passivi dell'imposta, potranno presentare la dichiarazione degli immobili posseduti o delle modifiche intervenute 2002 a partire dal 1° gennaio 2003, sino al termine massimo previsto dalla legge, così come indicato dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

03A00610

COMUNE DI CASTEGNATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castegnato (Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Confermare le aliquote dell'imposte comunali sugli immobili anche per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5 per mille;

aliquota abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille.

2) Di confermare la detrazione di euro 103,50 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale estendibile alle relative pertinenze, anche per l'anno 2003.

(Omissis).

03A00611

COMUNE DI CHIESANUOVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Chiesanuova (Torino) ha adottato il 2 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per le ragioni in premesse enunciate, per l'anno 2003, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili;

2. Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di € 103,291.

(Omissis).

03A00612

COMUNE DI CHIUSAFORTE (SCLÛSE)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Chiusaforte (Sclûse) provincia di Udine ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare anche per l'anno 2003 l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille.

Di fissare, altresì, per lo stesso anno, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in € 129,11.

(Omissis).

03A00613

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Massa Fiscaglia (Ferrara) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,40 per mille;

2) di confermare per l'anno 2003 l'importo della detrazione per abitazione principale in euro 103,29, elevabile ad euro 258,23 in favore di particolari categorie sociali e la riduzione al 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

3) di stabilire i nuovi limiti di reddito per il diritto all'ulteriore detrazione di euro 258,23 per l'abitazione principale nei valori e per le rispettive categorie sociali di appartenenza indicati nell'allegato prospetto, che viene con la presente approvato come parte integrante e sostanziale della stessa, quale fac-simile di domanda che i contribuenti interessati dovranno presentare al comune per l'anno 2003 per ottenere il riconoscimento della detrazione stessa;

(Omissis).

03A00614

COMUNE DI OLGIATE OLONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Olgiate Olona (Varese) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili 2003 nella misura del 4 per mille per gli immobili aventi caratteristica di «abitazione principale» nonché alle relative pertinenze come individuate dal regolamento I.C.I. e nella misura del 6,70 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di confermare anche per l'anno 2003 l'applicazione dell'aliquota del 3 per mille per gli immobili di cui al comma 5 art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

3) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 124,00;

4) di dare atto che se la detrazione non trova piena capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze;

(Omissis).

03A00615

COMUNE DI TUENNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Tuenno (Trento) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del cinque per mille;

2. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del sei per mille per gli alloggi sfitti da almeno 6 mesi;

3. di fissare la detrazione spettante, secondo quanto stabilito dal regolamento comunale in materia I.C.I., per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di euro 130,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è estesa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

(Omissis).

03A00616

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 10 gennaio 2003 dell'Agenzia delle entrate, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2003 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.». (Provvedimento pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2003).

La seconda facciata del modello 730/2003, pubblicata alla pag. 16 del sopra indicato supplemento ordinario, è sostituita dalla seguente:

1 - INTRODUZIONE

Perché conviene il modello 730

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione in tempi rapidi. Il modello è composto da: frontespizio, per l'indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni quadri.

La prima cosa da fare

Preliminarmente il contribuente deve controllare se è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi o se è esonerato da quest'obbligo (paragrafo 2). Si ricorda che anche nei casi in cui non sia obbligato, il contribuente può presentare ugualmente la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 2002.

ATTENZIONE *Le principali novità del Mod. 730/2003 sono evidenziate nelle istruzioni con colore azzurro.*

Il contribuente che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, deve controllare se ha diritto o meno ad utilizzare questo modello.

Chi può utilizzare il Mod. 730

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Soggetti residenti e non residenti" [illegible]

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2003 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:
- al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2003;
- ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo esclusivamente ad un Caf-dipendenti, i soggetti che nel 2003 possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47, comma 1, lett. c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione coordinata e continuativa) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730 se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

ATTENZIONE *I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.*

I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, posseduti nel 2002:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

03A01064

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501024/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.